



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 135
del 3 APR. 2014

Transazione relativa alla richiesta di risarcimento danni della Ditta "Floricoltura Spadaro" a seguito dei lavori di riqualificazione di Via Roma.

L'anno duemila quattordici Il giorno Tre alle ore 10,00
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco geom. Massimo Iannucci
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti		Si
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	Si	
3) geom. Massimo Iannucci		
4) arch. Giuseppe Dimartino	Si	
5) arch. Stefania Campo	Si	
6) dr. Stefano Martorana		Si

Assiste il Segretario Generale dott. Vito V. Scologua

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 24592 /Avvocatura del 27/3/14

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visti gli artt. 15 e 12, 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegati: Proposta di
Deliberazione di G.M. n. 20879 del 14.3.2014;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

04 APR. 2014 fino al **19 APR. 2014** per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

04 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Lidia Giovanni*)

Certificato di immediata esecutività della delibera

(☒) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

03 APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito V. Scaglione

(☒) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

04 APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(*Maria Rosaria Scalone*)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **04 APR. 2014** al **19 APR. 2014** senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **04 APR. 2014** e rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

04 APR. 2014 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per ist.

Ragusa, li **04 APR. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(*Maria Rosaria Scalone*)





Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 135 del 3 APR 2014

COMUNE DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

Prot n. 24582 /Avvocatura del 27.3.14

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Transazione relativa alla richiesta di risarcimento danni della Ditta "Floricoltura Spadaro" a seguito dei lavori di riqualificazione di Via Roma.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta dell'Avvocato Responsabile, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO

- che l'avv. Panetta dello Studio Legale Scuderi-Motta, con lettera del 27.08.2012 prot. 72361, in nome e per conto dei Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, proprietari dei locali dell'impresa Floricoltura Spadaro, siti in Ragusa, Via S. Anna n. 110, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dai suddetti locali in data 11.08.2012, che si allagavano a seguito di un ingente flusso di acqua e liquame, che, anziché defluire attraverso la rete fognaria, è, invece, fuoriuscito dalle condutture poste all'interno dei locali, tanto copiosamente da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrecando in tal modo gravi danni alla pavimentazione, alle pareti, ai mobili, ai prodotti ed agli strumenti di lavoro ed impedendo l'apertura al pubblico dell'esercizio per i successivi tre giorni; i danni venivano quantificati in € 16.795,37, come stimato da apposita consulenza di parte che si allegava alla richiesta;
- che con lettera del 21.08.2012 prot. n. 70430 il Settore Ambiente del Comune trasmetteva la relazione tecnica con contestuale richiesta di risarcimento danni all'Impresa Di Raimondo Emanuele (e per conoscenza alla Ditta Cilia Vincenzo), per l'intervento effettuato dalla Ditta Cilia Vincenzo per la stasatura, pulizia e manutenzione dei tombini, che si erano otturati a seguito della presenza di materiale di riporto proveniente dai lavori di riqualificazione di Via

Roma, in corso di esecuzione;

- che con lettera del 14.09.2012 prot. n. 75775 il Settore Ambiente del Comune chiedeva al Direttore Lavori ed al R.U.P. di addebitare all'impresa Di Raimondo S.r.l. (cui la lettera veniva ugualmente inviata) il costo dell'intervento di disotturazione dei collettori fognari di cui sopra;
- che con lettera del 07.09.2012 prot. n. 73932 l'impresa Di Raimondo S.r.l. declinava ogni responsabilità, in quanto i detriti ritrovati nei collettori fognari erano stati trasportati da un flusso eccessivo di acque meteoriche;
- che il Comune di Ragusa, con lettera del 19.09.2012 prot. n. 78516, chiedeva all'impresa capogruppo Di Raimondo S.r.l. ed all'impresa mandante Cicero Santalena Pietro di attivare la copertura assicurativa di cui all'art. 30, comma 3, della L. n. 109/1994, che garantiva i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di Via Roma;
- che il Comune di Ragusa, con lettera del 25.09.2012 prot. n. 79010, trasmetteva la suddetta richiesta di risarcimento al proprio broker assicurativo, Marsh S.p.a., allo Studio Legale Scuderi-Motta e per conoscenza all'Avvocatura Comunale, precisando che le cause dello sversamento di reflui, verificatosi in data 11.08.2012 nei locali dei richiedenti il risarcimento, erano da imputare alla condotta dei lavori di riqualificazione di Via Roma, all'epoca in corso di realizzazione da parte dell'impresa Di Raimondo S.r.l. di Modica, come accertato da personale del Comune intervenuto in servizio di reperibilità;
- che con lettera del 25.10.2012 prot. n. 91665, l'avv. Dell'Agli, in nome e per conto dei Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, ribadiva la richiesta di risarcimento di cui sopra;
- che la Liguria Assicurazioni, con la quale il Comune è assicurato per i danni da sinistri a persone o cose verificatisi su beni comunali, con lettera del 12.11.2012 prot. n. 95707, comunicava di non poter dare seguito al risarcimento, perché, dalla perizia del loro tecnico di parte, era stato accertato che il danno è diretta conseguenza di un rigurgito di fogna, danno non garantito in polizza;
- che con lettera del 19.11.2012 prot. n. 97650 l'impresa Di Raimondo S.r.l. al Comune di Ragusa, alla Ditta Floricola di Spadaro e al Direttore dei Lavori di aver presentato denuncia di sinistro in data 06.11.2012 (di cui allegava copia) presso la Compagnia di Assicurazione Società Reale Mutua che avrebbe provveduto alla liquidazione del danno;
- che Società Reale Mutua di Assicurazioni, con nota del 25.03.2013 inviata alla Ditta Floricoltura Spadaro ed alla Ditta Di Raimondo S.r.l. comunicava di non poter risarcire i danni in quanto esulavano dalla garanzia contrattualmente prestata, a prescindere dall'eventuale corresponsabilità della Ditta Contraente;

- che l'avv. Antonio Dell'Agli, con lettera del 26.03.2013 prot. 24864, in nome e per conto dei Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, sollecitava una pronta definizione della richiesta di risarcimento dei danni sopra indicati, minacciando, in caso contrario il ricorso alle vie legali;
- che il Comune con lettera del 03.04.2013 prot. 26500 ribadiva che il risarcimento dei danni in questione era a carico della Ditta "Di Raimondo Costruzioni", esecutrice dei lavori di riqualificazione di via Roma;
- che l'avv. Antonio Dell'Agli, con ulteriore lettera del 14.10.2013 prot. 78302, sollecitava nuovamente il risarcimento di cui sopra;
- che il Comune, con lettera del 29.11.2013 prot. 93499/705 chiedeva alla Liguria Assicurazioni copia della perizia effettuata dalla stessa Compagnia assicuratrice all'apertura del sinistro de quo;
 - che la Liguria Assicurazioni trasmetteva a questo Comune la suddetta perizia, come atto interno non producibile in giudizio, da cui risultava un ammontare complessivo dei danni subiti dalla Ditta "Floricoltura Spadaro" pari ad € 15.998,37;
- che il Comune, a seguito di apposito computo metrico estimativo del Settore VI° - Servizio idrico integrato – del 13.12.2013 prot. 97365, comunicava all'Assessore competente ed all'Ufficio Legale del Comune che la somma necessaria per risarcire i danni di cui sopra, era stata determinata in € 12.486,50 (comprensiva di Iva) a fronte della richiesta di € 16.795,37;
- che l'Avvocatura Comunale, con lettera del 10.01.2014 prot. n. 1985/16, comunicava all'avv Dell'Agli ed i Sigg. Spadaro la disponibilità alla definizione bonaria della controversia attraverso il pagamento della complessiva somma di € 12.486,50, fermo restando la responsabilità della Ditta esecutrice dei lavori in questione, al fine di evitare un contenzioso che, comunque, nei confronti della Ditta Spadaro, vedrebbe il Comune come corresponsabile del sinistro ;
- che l'avv. Dell'Agli, con lettera del 28.01.2014 prot. 7401, ha comunicato la disponibilità dei suoi assistiti, al fine di evitare le lungaggini di un contenzioso, di chiudere la vicenda per un importo complessivo, omnia comprensivo, di € 15.500,00 ;
- che si ritiene opportuno transigere la vicenda, considerato che il Comune sarebbe quasi sicuramente condannato al risarcimento di danni di cui sopra, o da solo o in solido con l'Impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione di Via Roma, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia di danni derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche;
- che si ritiene congruo stipulare la transazione per l'importo di € 15.500,00, da ultimo indicato dall'avv. Dell'Agli, in quanto anche da una parte è superiore alla quantificazione

elaborata dal Settore Ambiente del Comune, ma dall'altra è inferiore a quella redatta dalla Liguria Assicurazione e, inoltre, occorre considerare che, in caso di contenzioso, si dovrebbero aggiungere le spese processuali, per cui sicuramente si supererebbe l'importo complessivo chiesto da controparte;

- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio del bilancio che consente l'effettuazione di spese, per ciascun intervento, in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- visto lo schema dell'atto di transazione predisposto dall'Ufficio Avvocatura;
- vista la proposta deliberazione di G.M. n. 20879 del 14.3.2014 trasmessa, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, al Collegio dei Revisori per il parere di competenza;
- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 25/3/14 pr. 23507, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b n. 6, del D.Lgs n. 267/2000;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 15 e 12, 2° comma della L.R. n. 44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Dirigente del Settore VI a stipulare una transazione che definisca in via bonaria la vertenza con i Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, proprietari dei locali dell'impresa "Floricoltura Spadaro", siti in Ragusa, Via S. Anna n. 110, per l'importo complessivo, omnia comprensivo, di € 15.500,00 con la rinuncia da parte dei suddetti Signori ad ogni altra pretesa di natura economica relativa al rapporto oggetto della causa;
- 2) di approvare lo schema di transazione che si allega alla presente delibera;
- 3) di impegnare la somma complessiva di € 15.500,00 al cap. 1230, quale somma da corrispondere ai Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, a seguito di transazione per la definizione bonaria della controversia di cui in narrativa;
- 4) di dare mandato all'Avvocatura Comunale di intraprendere l'azione di recupero della somma sopraccitata nei confronti della Ditta "Di Raimondo Costruzioni", esecutrice dei lavori di riqualificazione di Via Roma, in quanto i danni in questione, verificatisi in data 11.08.2012 per lo sversamento di reflui fognari nei locali dei Sigg. Spadaro-Occhipinti, erano

da imputare alla condotta dei lavori di riqualificazione di via Roma.

5) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma L.R. n.

44/91

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li,

27.03.2014

Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 15500,00
Va imputata al cap. 1230

Si esprime parere favorevole In ordine legittimità.

Ragusa li,

02.04.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

2 APR. 2014

Il Segretario Generale

Dott. Vito V. Scudato

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Accordo Transattivo
- 2) Note prot. n. 23507/2014, Revisione dei Conti.

Ragusa li,

L'Avvocato Responsabile
Avv. Sergio Boncraglio

[Signature]

Il Dirigente del I Settore
Dott. Francesco Lumiera


[Signature]

Visto: L'Assessore al ramo

[Signature]

Prot. 23507

DEL 25/3/2014



Prot. n. 86 del 24.03.2014

Collegio dei Revisori

Comune di Ragusa

Al Sindaco del Comune

di Ragusa

e p.c. Al Segretario Generale

Dott. Vittorio Scalogna

Al Dirigente del Settore I^a e III^a

Dott. Francesco Lumiera

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per la Giunta Municipale avente per oggetto
"Transazione relativa alla richiesta di risarcimento danni della Ditta "Floricoltura
Spadaro" a seguito dei lavori di riqualificazione di via Roma."

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Ragusa, nominati al fine di rendere concreta collaborazione al Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 57, comma 5, della legge 8 Giugno 1990 n. 142,

- ✓ Vista la legge 8 Giugno 1990 n.142;
- ✓ Visto il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare, l'art. 239 comma 1 lettera b n. 6;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di contabilità;
- ✓ Visto il parere contabile del dirigente Settore III;
- ✓ Vista la relazione del Dirigente del Settore I;

ESAMINATA

la proposta di cui all'oggetto prot. n. 20879 del 14 marzo 2014 ed suoi allegati

CONSIDERATO

che con proposta di delibera del Dirigente del settore I per la Giunta Municipale del 14.03.2014 si propone di stipulare una transazione per la definizione della controversia di cui sopra;

- che l'accordo consente di evitare la controversia legale nella quale il Comune risulterebbe soccombente;

P. Amato
25.3.2014

[Signature]

- che l'atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi;

CONSIDERATO

altresi, che tale debito ammontante ad 15.500,00 sarà oggetto di azione di rivalsa da parte del Comune nei confronti della ditta Di Raimondo Srl, esecutrice dei lavori di riqualificazione della via Roma D.Lgs 267/2000


Tutto quanto sopra premesso e detto

ESPRIMONO

- parere favorevole sulla proposta di transazione;


Ragusa, li 24 marzo 2014

Il Collegio dei Revisori

The image shows three handwritten signatures in black ink, likely belonging to the members of the Collegio dei Revisori. The signatures are written in a cursive style and are positioned below the printed text 'Il Collegio dei Revisori'.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA



il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore VI - Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico – Dott. Ing. Giulio Lettica

E

i coniugi Sigg.ri Spadaro Vincenzo, nato a Ragusa il 30 luglio 1950 e Occhipinti Maria, nata a Ragusa il 16 marzo 1955 entrambi residenti a Ragusa, in Via delle Dolomiti n. 89.

Premesso

- che con deliberazione n. _____ del _____ il Dirigente del Settore VI – Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico – è stato autorizzato a stipulare la presente transazione;

- che l'avv. Panetta dello Studio Legale Scuderi-Motta, con lettera del 27.08.2012 prot. 72361, in nome e per conto dei coniugi Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, rispettivamente, proprietario dei locali siti in Ragusa, Via S.Anna n. 110 e titolare dell'impresa "Floricultura di Occhipinti Maria" con sede negli stessi locali, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dai suddetti locali in data 11.08.2012, che si allagavano a seguito di un ingente flusso di acqua e liquame, che, anziché defluire attraverso la rete fognaria, è, invece, fuoriuscito dalle condutture poste all'interno dei locali, tanto copiosamente da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrecando in tal modo gravi danni alla pavimentazione, alle pareti, ai mobili, ai prodotti ed agli strumenti di lavoro ed impedendo l'apertura al pubblico dell'esercizio per i successivi tre giorni; i danni venivano quantificati in € 16.795,37, come stimato da apposita consulenza di parte che si allegava alla richiesta;

- che con lettera del 21.08.2012 prot. n. 70430 il Settore Ambiente del Comune trasmetteva la relazione tecnica con contestuale richiesta di risarcimento danni all'Impresa Di Raimondo Emanuele (e per conoscenza alla Ditta Cilia Vincenzo), per l'intervento effettuato dalla Ditta Cilia Vincenzo per la stasatura, pulizia e manutenzione dei tombini, che si erano otturati a seguito della presenza di materiale di riporto proveniente dai lavori di riqualificazione di Via Roma, in corso di esecuzione;

- che con lettera del 14.09.2012 prot. n. 75775 il Settore Ambiente del Comune chiedeva al Direttore Lavori ed al R.U.P. di addebitare all'impresa Di Raimondo S.r.l. (cui la lettera veniva ugualmente inviata) il costo dell'intervento di disotturazione dei collettori fognari di cui sopra;

- che con lettera del 07.09.2012 prot. n. 73932 l'impresa Di Raimondo S.r.l. declinava ogni responsabilità, in quanto i detriti ritrovati nei collettori fognari erano stati trasportati da un flusso eccessivo di acque meteoriche;
- che il Comune di Ragusa, con lettera del 19.09.2012 prot. n. 78516, chiedeva all'impresa capogruppo Di Raimondo S.r.l. ed all'impresa mandante Cicero Santalena Pietro di attivare la copertura assicurativa di cui all'art. 30, comma 3, della L. n. 109/1994, che garantiva i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di Via Roma;
- che il Comune di Ragusa, con lettera del 25.09.2012 prot. n. 79010, trasmetteva la suddetta richiesta di risarcimento al proprio broker assicurativo, Marsh S.p.a., allo Studio Legale Scuderi-Motta e per conoscenza all'Avvocatura Comunale, precisando che le cause dello sversamento di reflui, verificatosi in data 11.08.2012 nei locali dei richiedenti il risarcimento, erano da imputare alla condotta dei lavori di riqualificazione di Via Roma, all'epoca in corso di realizzazione da parte dell'impresa Di Raimondo S.r.l. di Modica, come accertato da personale del Comune intervenuto in servizio di reperibilità;
- che con lettera del 25.10.2012 prot. n. 91665, l'avv. Dell'Agli, in nome e per conto dei Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, ribadiva la richiesta di risarcimento di cui sopra;
- che la Liguria Assicurazioni, con la quale il Comune è assicurato per i danni da sinistri a persone o cose verificatisi su beni comunali, con lettera del 12.11.2012 prot. n. 95707, comunicava di non poter dare seguito al risarcimento, perché, dalla perizia del loro tecnico di parte, era stato accertato che il danno è diretta conseguenza di un rigurgito di fogna, danno non garantito in polizza;
- che con lettera del 19.11.2012 prot. n. 97650 l'impresa Di Raimondo S.r.l. al Comune di Ragusa, alla Ditta Floricola di Spadaro e al Direttore dei Lavori di aver presentato denuncia di sinistro in data 06.11.2012 (di cui allegava copia) presso la Compagnia di Assicurazione Società Reale Mutua che avrebbe provveduto alla liquidazione del danno;
- che Società Reale Mutua di Assicurazioni, con nota del 25.03.2013 inviata alla Ditta Floricoltura Spadaro ed alla Ditta Di Raimondo S.r.l. comunicava di non poter risarcire i danni in quanto esulavano dalla garanzia contrattualmente prestata, a prescindere dall'eventuale corresponsabilità della Ditta Contraente;
- che l'avv. Antonio Dell'Agli, con lettera del 26.03.2013 prot. 24864, in nome e per conto dei Sigg. Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, sollecitava una pronta definizione della richiesta di risarcimento dei danni sopra indicati, minacciando, in caso contrario il ricorso alle vie legali;

- che il Comune con lettera del 03.04.2013 prot. 26500 ribadiva che il risarcimento dei danni in questione era a carico della Ditta "Di Raimondo Costruzioni", esecutrice dei lavori di riqualificazione di via Roma;

- che l'avv. Antonio Dell'Agli, con ulteriore lettera del 14.10.2013 prot. 78302, sollecitava nuovamente il risarcimento di cui sopra;

- che il Comune, con lettera del 29.11.2013 prot. 93499/705 chiedeva alla Liguria Assicurazioni copia della perizia effettuata dalla stessa Compagnia assicuratrice all'apertura del sinistro de quo;

- che la Liguria Assicurazioni trasmetteva a questo Comune la suddetta perizia, come atto interno non producibile in giudizio, da cui risultava un ammontare complessivo dei danni subiti dalla Ditta "Floricoltura Spadaro" pari ad € 15.998,37;

- che il Comune, a seguito di apposito computo metrico estimativo del Settore VI° - Servizio idrico integrato -- del 13.12.2013 prot. 97365, comunicava all'Assessore competente ed all'Ufficio Legale del Comune che la somma necessaria per risarcire i danni di cui sopra, era stata determinata in € 12.486,50 (comprensiva di Iva) a fronte della richiesta di € 16.795,37;

- che l'Avvocatura Comunale, con lettera del 10.01.2014 prot. n. 1985/16, comunicava all'avv Dell'Agli ed i Sigg. Spadaro la disponibilità alla definizione bonaria della controversia attraverso il pagamento della complessiva somma di € 12.486,50, fermo restando la responsabilità della Ditta esecutrice dei lavori in questione, al fine di evitare un contenzioso che, comunque, nei confronti della Ditta "Floricoltura di Occhipinti Maria", vedrebbe il Comune come corresponsabile del sinistro;

- che l'avv. Dell'Agli, con lettera del 28.01.2014 prot. 7401, ha comunicato la disponibilità dei suoi assistiti, al fine di evitare le lungaggini di un contenzioso, di chiudere la vicenda per un importo complessivo, omnia comprensivo, di € 15.500,00 ;

- che si ritiene congruo stipulare la transazione per l'importo di € 15.500,00, da ultimo indicato dall'avv. Dell'Agli, per le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione dell'Avvocatura Comunale del 14.03.2014 prot. 20879, esitata favorevolmente dal Collegio dei Revisori con parere del 25.03.2014 prot. 23507;

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe generalizzate, transigono la controversia di cui sopra, alle seguenti condizioni:

1) Il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore VI – Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico – Ing. Giulio Lettica, autorizzato alla stipula di questo atto

con la deliberazione della G.M. n. _____ del _____, riconosce ai coniugi, Sigg.ri Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria, nella rispettiva qualità sopraccitata, la somma di € 15.500,00 omnia comprensiva per i danni subiti nei locali di proprietà di Spadaro Vincenzo, siti in Ragusa, Via S. Anna n. 110.

2) I coniugi Sigg.ri Spadaro Vincenzo e Occhipinti Maria dichiarano di rinunciare espressamente, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunciano, ad ogni pretesa di natura economica relativa ai danni subiti nei locali siti in Ragusa, Via S. Anna n. 110, meglio descritti in epigrafe.

3) Per la fatta transazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta e ad ogni azione inerente la vicenda oggi transatta.

Ragusa,

Il Dirigente del Settore VI – Ambiente
Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico
Ing. Giulio Lettica

Sigg.
Spadaro Vincenzo Occhipinti Maria